



LA RETTRICE

VISTO il Decreto MIUR del 10 giugno 1998 di istituzione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca emanate con D.R. prot. N. 0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. 10332/15 del 3 marzo 2005 e, in particolare gli artt. 8 (Il Rettore), 11 (Senato Accademico), 12 (Consiglio di Amministrazione) e 35 (Scuole di specializzazione).

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 16, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".

VISTA la L. 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari".

VISTO Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei".

VISTA la L. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

VISTA la normativa in materia di Scuole di specializzazione di Area medica ed in particolare:

- Il D.Lgs. 368/1999;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.

VISTO il DECRETO MIUR 10 agosto 2017, n. 130 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".

VISTO il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 concernente le "Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici".

VISTO il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2019, n. 50/2019, concernente il riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica".

VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 0040884/17, registrato il 04/07/2017.

VISTO il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con DR rep. nr. 1000/2019, registrato il 18/04/2019.

VISTO il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con DR 2341/2020 Prot. n. 0064094/20, registrato il 01/10/2020.

CONSIDERATO che è stato predisposto apposito Stralcio del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, e che tale stralcio ha per oggetto l'Istituzione ed il funzionamento di una Struttura di "Coordinamento delle Scuole di Specializzazione" (all.), da attivarsi presso quest'Università con compiti di coordinamento delle scuole e di gestione delle attività comuni.

Lo Stralcio, in particolare, prevede gli organi di detta Struttura di Coordinamento (Presidente, Giunta e Consiglio), loro nomina e funzioni.

L'esigenza di approvare lo Stralcio deriva dalla necessità di rendere al più presto operativa la Struttura di raccordo delle Scuole di Specializzazione per armonizzare e portare sin da subito ad unità tutte le attività amministrative, funzionali al perseguimento delle finalità sopra esposte.

Lo Stralcio sarà successivamente integrato all'interno del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che sarà predisposto nei mesi a venire e che incorporerà la disciplina generale sia delle Scuole di Area Medica, sia di Area Psicologica.

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2023 e del Senato Accademico del 7 giugno 2023 di approvazione dello *“Stralcio del Regolamento Generale delle scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Istituzione e funzionamento del “Coordinamento delle Scuole di Specializzazione” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca”*.

DECRETA

È emanato lo *«Stralcio del Regolamento Generale delle scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Istituzione e funzionamento del “Coordinamento delle Scuole di Specializzazione” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca»*.

Lo Stralcio del Regolamento Generale suddetto è allegato al presente Decreto.

Il presente *«Stralcio di Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione e di Istituzione e funzionamento del “Coordinamento delle Scuole di Specializzazione” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca»*, entra in vigore il giorno successivo alla data di protocollazione e repertorio del presente Decreto.

Milano, data come da protocollo.

La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

UOR Area della Formazione e di servizio agli studenti – Dirigente: Dott.ssa Elena La Torre
Settore rapporti con il SSN e Scuole di Specializzazione
Responsabile del procedimento: Dott. Armando Di Troia; armando.ditroia@unimib.it Telefono: 02 6448 6195
Istruttoria a cura di Armando Di Troia

Stralcio del Regolamento generale delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Istituzione e funzionamento del "*Coordinamento delle Scuole di Specializzazione*" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Art. 1

Istituzione e obiettivi del coordinamento

1. È istituito il "*Coordinamento delle Scuole di Specializzazione*" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
2. Tutti i corsi di scuola di specializzazione, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, afferiscono al "*Coordinamento delle Scuole di Specializzazione*" attivato presso l'Università.
La titolarità dei corsi e l'accreditamento degli stessi resta in carico all'Università.
La struttura in oggetto (di seguito, anche "il Coordinamento") ha compiti di coordinamento delle scuole e di gestione delle attività comuni.

Art. 2

Organi del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione

1. Sono Organi del "*Coordinamento delle Scuole di Specializzazione*":

- a) il Presidente
- b) la Giunta
- c) il Consiglio

Inoltre, per lo svolgimento delle attività amministrative gestionali, il "*Coordinamento delle Scuole di Specializzazione*" si avvale di apposita struttura amministrativa all'uopo costituita.

(Il Presidente)

2. Il Presidente del "*Coordinamento delle Scuole di Specializzazione*" è nominato con decreto dal Rettore, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università, afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia o al Dipartimento di Psicologia, preferenzialmente tra i Direttori delle Scuole in essere, sentiti i Direttori dei Dipartimenti citati.

3. Il Presidente:

- a) rappresenta il Coordinamento nei rapporti interni ed esterni, in stretta connessione con l'eventuale Pro-Rettore/Delegato del Rettore ai Rapporti con il SSN, con i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nonché con gli eventuali docenti delegati, nell'ambito dei rispettivi Dipartimenti, a seguire le questioni inerenti l'attività didattica;
- c) promuove la qualità dei corsi di Specializzazione e ne organizza le procedure di istituzione, accreditamento e valutazione, avvalendosi della struttura amministrativa messa a disposizione;
- d) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio;
- e) predispose e presenta annualmente al Senato accademico una relazione sull'andamento del Coordinamento delle Scuole.

4. L'incarico del Presidente dura tre anni accademici, può essere rinnovato consecutivamente una volta sola ed è incompatibile con quello di Direttore di Dipartimento, di componente del Nucleo di Valutazione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dal presente comma, con l'aggiunta dello scorcio dell'anno accademico in cui è avvenuto il subentro. Il Presidente può nominare, tra i Direttori delle scuole di specializzazione componenti del Consiglio, un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Presidente resta in carica per la durata del mandato del Presidente, salva la facoltà del Presidente di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

(La Giunta)

5. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro docenti eletti dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, al loro interno, nella misura di tre Direttori in rappresentanza dell'Area medica e un Direttore in rappresentanza dell'Area psicologica. Il mandato della Giunta ha la durata di tre anni accademici. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico consecutivamente una volta sola. La cessazione dalla carica di Direttore di Scuola di specializzazione determina la decadenza dalla Giunta. Interviene alle sedute della Giunta, assistendo il Presidente nella verbalizzazione, il responsabile della struttura amministrativa di cui al comma 1 o altro funzionario amministrativo dallo stesso delegato.

6. La Giunta:

- a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni come sopra espresse;
- b) propone e coordina le attività didattiche frontali interdisciplinari comuni a più scuole di specializzazione;
- c) assicura l'applicazione del presente regolamento e ne propone modifiche;
- d) in stretto collegamento con l'eventuale Pro-Rettore/Delegato del Rettore ai Rapporti con il SSN e gli uffici amministrativi preposti, sostiene le attività di convenzionamento delle scuole con le strutture del SSN
- e) fornisce supporto e consulenza alle Scuole, e redige piani comuni attuativi, relativamente alle normative di nuova istituzione che regolano le attività degli specializzandi;
- f) fornisce supporto e consulenza alle Scuole, e propone processi attuativi, relativamente al raggiungimento degli obiettivi formativi; si interfaccia con gli utenti per la definizione del libretto informatico, al fine di renderlo funzionale alle necessità didattiche;
- g) si interfaccia e collabora, insieme con il Presidente, con i rappresentanti degli Specializzandi, chiamandoli in azione consultiva quando necessario per definire aspetti programmatici o per far fronte a eventuali criticità.

(Il Consiglio)

7. Il Consiglio del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione è composto dal Presidente, dai Direttori delle Scuole di Specializzazione e da quattro rappresentanti eletti degli specializzandi. La cessazione dalla carica di Direttore di Scuola di specializzazione determina la decadenza dal Consiglio. Interviene alle sedute del Consiglio, assistendo il Presidente nella verbalizzazione, il responsabile della struttura amministrativa di cui al comma 1 o altro funzionario amministrativo dallo stesso delegato.

8. Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi di cui al comma precedente sono indette con Decreto Rettorale. I rappresentanti eletti degli specializzandi restano in carica due anni, decorrenti dalla data del Decreto Rettorale di nomina. L'elettorato attivo spetta, all'interno di un collegio unico, a tutti gli iscritti ai corsi di Specializzazione dell'Università. L'elettorato passivo spetta, all'interno di un collegio unico, a tutti gli iscritti ai corsi di Specializzazione dell'Università che abbiano presentato la propria candidatura individuale nei tempi e nei modi definiti dal provvedimento di indizione.

Ai fini della validità delle elezioni non è previsto un quorum.

Il Rettore provvede con proprio Decreto alla nomina degli eletti attribuendo, laddove possibile, tre posti agli specializzandi di Area Sanitaria che hanno ottenuto il maggior numero di voti e un posto allo specializzando di Area Psicologica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di cessazione anticipata dal mandato per rinuncia, conseguimento del titolo, trasferimento o altro, il rappresentante uscente è sostituito secondo l'ordine della graduatoria, attribuendo, laddove possibile, il posto a uno specializzando della medesima Area del rappresentante uscente.

9. Il Consiglio:

- a) funge da collegamento fra il Coordinamento delle Scuole e i Dipartimenti;
- b) approva le modifiche del presente Regolamento da sottoporre agli Organi di governo;
- c) definisce le linee guida comuni delle scuole di specializzazione;
- d) approva la programmazione delle attività didattiche interdisciplinari comuni a più scuole di specializzazione, ivi comprese le attività di "tronco comune";
- e) formula pareri e proposte su funzionamento e organizzazione dei corsi di specializzazione ovvero sulle attività didattiche e formative;
- f) definisce e approva l'utilizzazione delle risorse finanziarie aggiuntive messe annualmente a disposizione da parte degli Organi di governo e/o dalla regione;
- g) approva la relazione predisposta annualmente dal Presidente del Coordinamento delle Scuole di Specializzazione.